

N. R.G. 590/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 590-2024 R.G.L., promossa da:

KOKKONEN Jori Petteri nato in Finlandia il 07.05.1974, residente in Bolzano, Viale Amedeo Duca d'Aosta 41 rappresentato e difeso, per procura depositata congiuntamente al ricorso (**doc.A**), dagli **avvocati Giovanni Guarini** del Foro di Rovereto, con studio in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa 16 (C.F.: GRNGNN79A23G916O – casella PEC: giovanni.guarini@pec.it) e **Alberto Guariso** (C.F. GRSLRT54S15F205S – casella PEC alberto.guariso@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo (I procuratori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:



giovanni.guarini@pec.it e alberto.guariso@milano.pecavvocati.it, che vengono indicati anche per eventuali notificazioni ai sensi dell'art.16-sexies DL 179/12)

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher (RSNLCU63L52F205H) e Raimund Bauer (BRARND68B29A952F) in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30

convenuto

In punto: azione civile contro la discriminazione ex art. 28 D.Lgs. 150/2011

causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2025 sulle seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

Voglia il Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente all'AUU in relazione ai figli Kokkonen Hannes Ossian e Niklas Petteri residenti in Finlandia fino al compimento dei 21 anni; e



conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione o comunque in via autonoma

b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'AUU per il figlio Niklas Petteri a decorrere da marzo 2022, per il figlio Hannes Ossian da settembre 2023 e fino al compimento dei 21 anni ;

c) condannare l'INPS a pagare al ricorrente, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1.646 come maturata all'ottobre 2024 oltre alle ulteriori somme naturande (o la diversa somma di giustizia) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

d) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 43

in via istruttoria: omissis

per la parte convenuta:

A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'irricevibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché l'improponibilità dell'azione giudiziale in partis quibus

B. In via principale subordinata, rigettarsi il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto e perché contrario alla normativa

Nel caso di accoglimento delle domande avversarie, in subordine:



C. Accertare e dichiarare che l'AUU spetta solo sino a febbraio 2023 e/o dal 5.12.2023 non più per il figlio Niklas Petteri

D. spese, diritti ed onorari come per legge

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.10.2024 Kkonen Jori Petteri agiva in giudizio nei confronti dell'INPS sostenendo l'illegittimità del rigetto da parte dello stesso della domanda presentata in data 20.1.2022 volta all'attribuzione dell'assegno unico universale in relazione ai propri due figli (all'epoca) minori residenti in Finlandia. Deduceva di essere cittadino dell'Unione, di cittadinanza finlandese, residente in Italia, a Bolzano dal 26.05.2021, titolare di lavoro subordinato sin dal maggio 2021; divorziato dal 15.01.2018 e la sussistenza in suo capo di tutti i requisiti di legge, mentre doveva ritenersi discriminatoria l'esclusione dal beneficio in ragione del luogo di residenza dei figli. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.

Costituendosi in giudizio l'INPS negava fondatezza al ricorso sostenendo che la normativa in tema di assegno unico universale prevedeva che il beneficio spettasse in relazione a soggetti inseriti nel nucleo familiare indicato a fine ISEE del richiedente, disciplina valevole tanto per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri familiari, laddove detto inserimento riguarda in generale i soli figli conviventi. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

Nel corso della prima udienza, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali.



Entrambe le parti depositavano note conclusionali.

Motivi

La questione di causa attiene alla spettanza o meno dell'assegno unico universale in relazione a componenti della famiglia del richiedente che risiedono all'estero e non sono con lui conviventi.

Fonti

Con il d.lgs 230/2021 è stato istituito, a decorrere dal 1.3.2022, l'Assegno Unico Universale (AUU):

Art.1 Oggetto "A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.



Art. 3 Requisiti soggettivi del richiedente “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”

Il DPCM 159/2013 chiarisce:

Art. 3 Nucleo familiare “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;...



d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;....

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive....

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.”

Art. 7 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione



economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In base al DPR 223/1989:

Art. 4 Famiglia anagrafica “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune “

Merito

Sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri, la normativa interna è nel senso che il nucleo familiare a fini ISEE – quello che rileva anche per l'erogazione dell'assegno unico universale – esclude i figli minori non conviventi.

Trattandosi di requisito prescritto sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri, non pare predicabile una discriminazione basata sulla nazionalità.

Né convince quanto argomentato da parte ricorrente nel corso del giudizio a proposito del contrasto della normativa in tema di assegni familiari, sotto il profilo appena evidenziato, con il Regolamento UE 883/04.

Invero l'art. 67 di detto Regolamento stabilisce che “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro....”, ma nella fattispecie in esame se anche i familiari del richiedente vivessero in Italia, ma non fossero conviventi, l'assegno comunque non spetterebbe.

In conclusione, la domanda di cui al ricorso è infondata e va rigettata.

Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'assoluta novità della questione di causa.

p.q.m.



Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 590-2024 promossa con ricorso depositato il
4.10.2024 da Kokkonen Jori Petteri contro INPS così provvede:
ogni diversa eccezione, istanza e domanda disattesa,
rigetta
il ricorso, a spese compensate.
Così deciso, 28.03.2025

Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini

